



STATUTO ACBF ETS

(ASSOCIAZIONE CONSUMATORI BANCHE e FINANZIARIE)

Art. 1 – Denominazione sociale, Definizione e Oggetto

L'ACBF ETS (ASSOCIAZIONE CONSUMATORI BANCHE e FINANZIARIE) è una libera associazione (altro ente del terzo settore – ETS), di utenti consumatori e piccole medie imprese (PMI) che agisce ed opera in base ai dettami della Legge 11 agosto 1991 n.266, D. Lgs. 206/2005, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice di Riforma del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile ed è liberamente costituita, autonoma, senza fini di lucro, politici e/o religiosi, apartitica e a base democratica e partecipativa, perseguente obiettivi di solidarietà sociale.

L'Associazione ACBF ETS ha per oggetto di operare sul territorio nazionale, locale e della Comunità Europea per informare, promuovere, assistere, tutelare, rappresentare e difendere i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori utenti e delle PMI dei servizi bancari, creditizi e finanziari e comunque gli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere, anche promuovendo azioni collettive, risarcitorie e/o restitutorie, azioni inibitorie giudiziali e stragiudiziali. L'associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori utenti e delle piccole medie imprese (PMI).

L'Associazione, in particolare, promuove ed assicura la tutela, sul piano informativo - preventivo, contrattuale e giudiziale - risarcitorio, dei fondamentali diritti patrimoniali e non patrimoniali:

- a) di natura economico - patrimoniale, quali il diritto alla correttezza, trasparenza, alla libera concorrenza ed equità nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi e per la prevenzione e tutela dai fenomeni sociali quali ad esempio: l'usura, il sovraindebitamento, l'anatocismo, le indicizzazioni illegittime, gli interessi corrispettivi occulti ecc...;
- b) di natura informativo - divulgativa, quali il diritto ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- c) di natura sociale generale, quali il diritto alla tutela della salute, della salubrità dell'ambiente e delle fonti di approvvigionamento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla qualità totale dei prodotti alimentari ed alla loro tracciabilità e rintracciabilità, alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance e modelli di comportamento, anche ai sensi del D.Lgs 231/01, con particolare riguardo al servizio sanitario, al servizio postale, alle attività sportive, alla funzione pubblica di vigilanza e controllo del credito, delle assicurazioni, del mercato mobiliare, del servizio farmaceutico e sanitario, dei trasporti, delle telecomunicazione e servizi, del controllo delle attività tutte aventi effetti sull'ambiente terrestre (cielo, mare, terra, sottosuolo-suolo-soprasuolo e spazi sovrastanti), in materia urbanistica ed edilizia.

d) di natura economico-sociale, quale la tutela di uno stabile, efficiente e trasparente mercato finanziario, azionario e obbligazionario, alcuno strumento innovativo e futuro escluso, per la tutela dei diritti, individuali e collettivi, e degli interessi diffusi degli investitori.

Art. 2 – Sede, Durata e Simbolo

ACBF ETS ha la sede legale centrale in Milano, via Podgora n. 12.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo articolo 19.

Tale Associazione è l'unica proprietaria del nome ACBF ETS e della denominazione estesa Associazione consumatori banche e finanziarie nonché del segno raffigurativo.

Il simbolo dell'Associazione è il marchio riprodotto sul sito www.acbf.it ed è costituito dalla rappresentazione grafica di un cerchio aperto e inclinato con all'interno una V con sopra un pallino.

I colori utilizzati nel marchio sono in blu e il rosso.

Art. 3 – Attività

L'Associazione persegue il proprio scopo esclusivo ed oggetto anche attraverso:

- a) la tutela dei diritti civili e dei diritti e degli interessi economici e giuridici, patrimoniali e non patrimoniali, dei consumatori utenti e delle PMI in Italia e nell'Unione Europea, ricorrendo agli strumenti della costituzione di parte civile nel processo penale ex artt. 75 e ss c.p.p. nei confronti degli imputati e responsabili civili nonché esercitando i diritti della persona offesa dal reato di cui al titolo VI del codice di procedura penale e dell'intervento e della costituzione nel processo civile e amministrativo, della trattativa, nonché alle azioni e ai ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, anche innanzi le giurisdizioni internazionali e comunitarie, nonché innanzi le autorità garanti nei vari settori, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo e la tutela della salute e dell'ambiente, di evitare l'inserimento e di accertare l'inefficacia delle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori, di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta ed abusiva, di far cessare gli abusi, le speculazioni e le frodi, di ottenere forme riparatorie idonee a correggere ed eliminare gli effetti dannosi derivanti dagli atti e comportamenti lesivi dei diritti e degli interessi dei consumatori utenti e PMI;
- b) lo svolgimento in generale di ogni attività, anche arbitrale, che sia nell'interesse degli associati, compresa l'organizzazione e prestazione di servizi sia direttamente che indirettamente attraverso società all'uopo costituite;
- c) la collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di consumatori e PMI operanti sul territorio nazionale e con le altre organizzazioni europee e internazionali di consumatori e PMI per sviluppare un adeguato movimento dei consumatori;
- d) la promozione di azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti e dei beni di consumo, a tutela della salute e della sicurezza;
- e) la promozione di uguali condizioni per l'accesso dei cittadini, anche non abbienti, al diritto e alla giustizia;
- f) la promozione e la stipulazione di contratti, accordi e protocolli di intesa nonché la partecipazione ad enti e/o organizzazioni che prevedano tentativi obbligatori di conciliazione, ADR, conciliazioni paritetiche, arbitrati e comunque, nell'accezione più estesa, forme deflattive del contenzioso;
- g) la promozione di studi ed iniziative giuridiche di orientamento della pubblica opinione, tese all'attuazione ed alla difesa dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori utenti e PMI dei servizi bancari, finanziari, assicurativi e comunque gli interessi diffusi dei consumatori utenti e PMI in genere;

- h) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori utenti e PMI, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- i) cura edizioni e di stampe periodiche e non;
- l) la diffusione, tra i consumatori utenti e PMI, della conoscenza delle condizioni e dei criteri di accesso ai servizi in oggetto indicati, con particolare riguardo ai servizi finanziari e creditizi ed in ordine alla misura e variazione dei tassi di interesse delle commissioni bancarie, dei rendimenti e costi in genere, così promuovendo una domanda di trasparenza dell'ordinamento settoriale del credito e dei servizi di pubblica utilità;
- m) l'organizzazione di convegni, seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti sulle tematiche inerenti l'oggetto sociale, onde stimolare l'esigenza di trasparenza, anche per il tramite della utilizzazione sinergica dei mezzi di comunicazione di massa, e soprattutto attraverso lo sviluppo di forme di editoria, volte alla costituzione e alla diffusione dell'organo di stampa dell'Associazione;
- n) lo svolgimento, nell'ambito della legislazione vigente, inerente l'oggetto e l'attività sociale, di tutte le operazioni utili al raggiungimento dell'oggetto;
- o) la promozione di iniziative per la indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale e locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie, e la cooperazione con altre associazioni e soggetti per la promozione di analoghe iniziative;
- p) la stipula di Convenzioni con Enti Pubblici e Privati, Camere di Commercio, Municipi, Università Pubbliche e Private, altre Associazioni;
- q) la stipula di accordi di collaborazione con Camere di Commercio, Municipi, Università Pubbliche e Private, altre Associazioni;
- r) il possesso in godimento o in proprietà di quanto necessario alla realizzazione dei suoi scopi, compresi beni immobili;
- s) l'organizzazione e la promozione di eventi culturali, premi letterari, di arti visive, di teatro, di musica, di danza e cinema.
- t) la promozione di ogni azione utile ad impedire, la utilizzazione di risorse energetiche con modalità tali da ledere la natura, l'ambiente e la salute collettiva;
- u) il porre in essere tutte le iniziative sociali, politiche e giudiziarie utili al raggiungimento dell'oggetto.

L'attività di ACBF ETS consiste nella costante tutela, informazione, promozione, rappresentanza, difesa dei diritti e ogni forma di assistenza in favore dei consumatori utenti e PMI:

- degli utenti consumatori e PMI dei servizi bancari, creditizi e finanziari, assicurativi, postali e sociali;
- dei diritti e degli interessi individuali, collettivi e diffusi dei consumatori utenti e PMI in genere come meglio sotto specificato;
- ACBF ETS, nelle forme sopra descritte, tutela i cittadini/utenti/consumatori e PMI quando i loro diritti ed interessi sono pregiudicati da illeciti, civili e penali, amministrativi e tributari contro: la personalità dello Stato; la Pubblica amministrazione; l'amministrazione della giustizia; l'ordine pubblico anche economico; l'incolumità e la fede pubblica; l'economia, l'industria e il commercio; l'attività sportiva e ludica, la moralità pubblica e il buon costume; il sentimento degli animali; contro il patrimonio e contro la privacy e la riservatezza, contro l'ambiente e la salute pubblica, la trasparenza, correttezza, imparzialità ed efficienza della PA, anche con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa anticorruzione e trasparenza, performance nonché degli Enti e delle società in riferimento agli obblighi derivanti dai modelli di comportamento ai sensi del D.Lgs 231/01, nonché, infine, il diritto alla libera, sicura e costituzionalmente protetta vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nei quali questa si articola.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 117/2017 ACBF ETS può esercitare anche attività diverse da quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 – Soci ordinari

Gli associati, denominati soci ordinari, possono essere tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età ed abbiano capacità di agire, senza alcuna distinzione di sesso, cittadinanza, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, i quali dichiarino di voler operare in modo personale e spontaneo, esclusivamente per il perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero degli associati è illimitato.

La qualità di socio si acquista mediante richiesta di adesione diretta all'Associazione ed ha effetto dal giorno del ricevimento.

L'adesione all'Associazione è a titolo oneroso e a tempo indeterminato.

L'iscrizione comporta l'adesione ai principi costitutivi e alle finalità dell'Associazione, e l'impegno da parte del richiedente di osservare il presente Statuto e i regolamenti interni.

L'importo della quota di adesione all'Associazione è determinato periodicamente, nella sua misura minima e massima, dal Comitato Direttivo dell'Associazione.

La quota associativa non è rivalutabile e non è trasmissibile.

Le quote versate non sono in ogni caso rimborsabili o ripetibili.

Non sono ammessi associati temporanei.

Possono inoltre far parte di ACBF ETS le associazioni nazionali ed internazionali che abbiano come finalità istituzionale la difesa dei diritti e degli interessi degli utenti e dei consumatori, o che perseguono scopi comunque simili a quelli propri dell'Associazione.

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Art. 5 – Soci fondatori

Sono qualificati come soci fondatori tutti coloro che, persone fisiche e/o persone giuridiche dotati dei requisiti di onorabilità e di professionalità, hanno partecipato alla costituzione dell'associazione stessa. I soci fondatori si impegnano al perseguimento degli scopi che animano l'Associazione. In ogni caso, tutti i soci fondatori restano completamente autonomi nello svolgimento della propria attività.

Art. 6 – Cariche Sociali

Tutte le cariche sociali sono aperte ai soli soci fondatori e ai membri del comitato direttivo.

I soci ordinari possono accedervi purché siano stati ammessi da almeno cinque anni e facciano parte del comitato direttivo.

Le dimissioni da cariche sociali dovranno essere date per iscritto e non avranno effetto che dal momento dell'accettazione da parte dell'organo di cui fa parte il dimissionario.

I membri degli organi elettivi che, senza giustificato motivo, non partecipano ad almeno tre riunioni consecutive degli organi di cui fanno parte, possono essere dichiarati decaduti dalla carica da parte della maggioranza degli altri componenti dell'organo.

Le cariche sociali non danno diritto a corrispettivo, ad eccezione del rimborso spese sostenute e documentate.

Art. 7 – Sostenitori dell'Associazione

Sono ammessi con al qualifica di sostenitori dell'Associazione, persone o altre figure giuridiche che possono collaborare con l'Associazione stessa, contribuendo a sostenerne l'azione ed i percorsi promozionali e i sostenitori dell'Associazione sono nominati con la delibera dell'assemblea dei soci

ed inseriti in un apposito elenco che ne evidenzia la totale estraneità sia rispetto ai soci fondatori e ordinari che con riferimento ai processi decisionali e rappresentativi dell'Associazione, al fine di non comprometterne l'indipendenza.

Art. 8 – Esclusione e recesso dei soci

Il socio può recedere in ogni momento mediante richiesta scritta inoltrata all'Associazione a mezzo del servizio postale con effetto dal momento della ricezione della comunicazione.

I soci possono anche essere esclusi di diritto per il mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della quota annuale di iscrizione.

Le sanzioni per comportamenti contrari alle regole dell'Associazione vengono deliberate dal Comitato Direttivo.

L'Organo Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci ordinari per i seguenti motivi:

- a) indegnità morale;
- b) condanna penale per delitti di notevole rilevanza sociale;
- c) inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti, o le delibere prese dagli organi dell'Associazione;
- d) danneggiamento o tentato danneggiamento degli interessi dell'Associazione;
- e) assunzione di comportamenti in contrasto con il prestigio ed il buon nome dell'Associazione;
- f) esercizi, anche per interposta persona o entrando a far parte di altre organizzazioni, attività in contrasto o in concorrenza con quelle dell'Associazione, salvo specifica e motivata autorizzazione deliberata dal Comitato Direttivo.

L'esclusione od altro provvedimento disciplinare sarà motivato e deliberato con provvedimento "ex bono et aequo" inappellabile per le vie giudiziarie ordinarie.

L'esclusione ha effetto dal momento in cui viene conosciuta dal socio stesso.

I soci fondatori non possono essere esclusi dall'Associazione se non per loro scelta o perché condannati penalmente per delitti di notevole rilevanza sociale.

Art. 9 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) *l'Assemblea;*
- b) *il Comitato Direttivo;*
- c) *il Presidente;*
- d) *in caso di nomina i Vicepresidenti;*
- e) *Revisore legale dei Conti.*

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati, iscritti da almeno sei mesi e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato, di qualsiasi eventuale tipo, ha diritto a un solo voto in assemblea. Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, tranne quelle concernenti i provvedimenti di esclusione, che vanno effettuate a scrutinio segreto.

I soci assenti possono delegare altro socio a rappresentarli nelle votazioni assembleari, purché la delega sia conferita per iscritto e ciascun socio presente non venga delegato da più di due soci assenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno e mediante inviti (contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno) personali scritti recapitati ai soci, anche per posta elettronica e tramite pubblicazione sulla

home page del sito www.acbf.it almeno 30 giorni prima dell'adunanza. Sono ammessi alla partecipazione e al voto in assemblea gli associati che facciano pervenire alla sede nazionale la loro comunicazione scritta di partecipazione almeno tre giorni prima della data di prima convocazione.

L'Assemblea si aduna in prima e seconda convocazione.

Fra la prima e la seconda convocazione non devono intercorrere meno di dodici ore e più di sette giorni.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza dei voti degli associati presenti.

Lo statuto e i regolamenti possono essere modificati in prima convocazione con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea ed in seconda convocazione con il voto dei tre quinti dei presenti.

Le delibere dell'assemblea ed i rendiconti approvati sono pubblicati sul sito dell'Associazione.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) elegge ogni cinque anni i membri del Comitato Direttivo;
- b) elegge ogni cinque anni il Presidente;
- c) elegge ogni cinque anni i Revisori;
- d) fissa gli indirizzi programmatici dell'attività dell'Associazione;
- e) approva, preferibilmente entro il mese di aprile ed in ogni caso entro il mese di giugno di ogni anno, il rendiconto finanziario per cassa ovvero il bilancio di esercizio dell'Associazione;
- f) delibera su ogni materia sottoposta alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- b) delibera sulla modifica dello Statuto;
- c) delibera in merito agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione come, ad esempio, l'alienazione dei beni sociali, l'assunzione di obblighi di carattere finanziario.

Art. 13 – Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni ed è composto dal Presidente, che ne fa parte di diritto, e da membri eletti dall'Assemblea nel numero minimo di due e massimo di sedici. Al fine di garantire un adeguato livello di professionalità e conoscenza dell'Associazione e dei suoi fini, possono essere eletti membri del Comitato Direttivo e Presidente gli iscritti all'Associazione da almeno cinque anni.

I membri devono essere soci e sono rieleggibili, potendo essere revocati prima della scadenza del mandato dall'Assemblea soltanto per giusta causa.

Il Comitato Direttivo si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi ed è convocato dal Presidente con avviso inviato almeno cinque giorni prima della seduta ai membri del Comitato con lettera raccomandata oppure per fax o per e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Con le medesime modalità il Comitato può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti o dall'organo di revisione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimenti, dal Vicepresidente più anziano, ovvero, in mancanza, dal membro presente più anziano del Comitato.

Il Comitato è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve diverse maggioranze richieste dal presente Statuto per particolari delibere; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Della seduta viene redatto verbale, da trasmettersi a tutti i componenti entro i quindici giorni successivi alla riunione, con le medesime forme richieste per la convocazione del Comitato.

Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per via telematica.

Il membro del Comitato che, senza giusta causa o giustificato motivo, non presenzi a tre sedute consecutive è automaticamente escluso dall'organo e decade perciò di diritto dalla carica.

Il Comitato è l'organo direttivo, amministrativo e gestionale dell'Associazione. Per il suo miglior funzionamento, sino a tre dei suoi membri possono essere nominati, con delibera del Comitato su proposta del Presidente, Vicepresidenti.

Il Vicepresidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di temporanei impedimento, assenza o dimissioni. Il Vicepresidente può essere incaricato dal Presidente, per iscritto e per singoli affari, a sostituirlo e rappresentarlo nei rapporti con i terzi. Esso, al pari degli altri membri del Comitato, può essere incaricato dal Presidente o dal Comitato, a seconda della competenza, quali responsabili di settore, di sezioni tematiche, di comitati ed assumere deleghe funzionali e di rappresentanza negli organismi pubblici e privati.

Il Comitato Direttivo:

- a) formula il programma annuale dell'Associazione sulla base delle direttive approvate dall'Assemblea;
- b) predispone il rendiconto finanziario per cassa o il bilancio di esercizio da sottoporsi alla approvazione dell'Assemblea;
- c) delibera le variazioni di bilancio e la destinazione di nuove entrate;
- d) delibera annualmente l'entità delle quote associative, fissando un limite minimo e massimo, salva la possibilità di specifiche condizioni in caso di convezioni con enti, approvate o ratificate dal medesimo Comitato;
- e) convoca l'Assemblea;
- f) approva i regolamenti e codici attuativi dello Statuto;
- g) istituisce comitati tecnico-scientifici o sezioni tematiche definendone le competenze, l'organizzazione, i membri e le regole di funzionamento;
- h) autorizza il Presidente ad accettare lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi;
- i) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso Comitati consultivi o decisionali di organismi pubblici, privati o istituzionali;
- l) delibera in ordine ai rimborsi spese ed assunzione di personale;
- m) predispone o collabora alla predisposizione dei progetti pubblici e privati realizzati dall'associazione in proprio o con altri soggetti, vigila sull'attuazione degli stessi ed è responsabile della loro rendicontazione; all'uopo, di concerto con i Revisori, adotta ed attua modelli di organizzazione e gestione idonei ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- n) adempie a qualsiasi mandato gli venga affidato dall'Assemblea.

Art. 14 – Revisore Legale dei Conti

È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di revisione è formato da un Revisore unico con un membro supplente o da un collegio di tre Revisori, a seconda della deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Ad esso è demandata la verifica della contabilità e della rendicontazione di progetti pubblici e privati; all'uopo presenta all'Assemblea dei soci una propria relazione sul rendiconto finanziario per cassa o sul bilancio di esercizio dell'Associazione.

I Revisori debbono essere iscritti all'Albo dei Revisori, possono non essere associati e potranno essere retribuiti su delibera del Comitato Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Comitato Direttivo.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Ai revisori si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I revisori vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Essi esercitano inoltre il controllo contabile sull'associazione.

I revisori esercitano inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Comitato Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica cinque anni. Ha la rappresentanza politica, legale e processuale dell'Associazione. Presiede e dirige, indirizzandone l'attività, l'Assemblea e il Comitato Direttivo.

Il Presidente:

- a) convoca gli organi dell'Associazione e ne assicura il regolare funzionamento;
- b) adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che appaiono necessari per il raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ha mandato di agire, intervenire e resistere sia in giudizio, sia nei procedimenti innanzi alle Autorità indipendenti di controllo e vigilanza con tutti i poteri e facoltà previsti dalla legge, nei confronti di terzi nei giudizi riguardanti il perseguimento delle finalità statutarie con facoltà di subdelega per iscritto senza atto notarile;
- d) rappresenta legalmente l'Associazione con firma libera;
- e) può aprire, movimentare e chiudere conti correnti bancari e postali;
- f) può chiedere fidi e fidejussioni per la realizzazione delle attività statutarie;
- g) pone in esecuzione le decisioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea;
- h) può delegare con atto scritto parte delle sue funzioni per singoli affari;
- i) in casi di particolare necessità ed urgenza, può adottare iniziative su materie di competenza del Comitato Direttivo, a condizione di convocarlo appena possibile per la ratifica del provvedimento adottato.

Art. 16 – Patrimonio

Per il raggiungimento degli scopi statutarie e per quanto altro è ritenuto utile per il migliore conseguimento degli stessi, l'Associazione si avvale:

- a) delle quote associative individuali o in convenzione o in qualsiasi altra forma;

- b) dei contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- c) delle risorse provenienti da progetti, studi, pubblicazioni, sondaggi, documentazioni, ricerche e quant'altro realizzato per conto degli aderenti e di terzi, istituzioni pubbliche od organismi privati;
- d) dei proventi ricavati da sottoscrizioni, contributi ordinari e straordinari, pubblici o privati, o da lasciti, donazioni, eredità, legati o atti di liberalità;
- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- f) di ogni altra entrata proveniente in ragione dei servizi prestati o dei fini perseguiti.

Il patrimonio è costituito inoltre dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione è proprietaria o titolare a qualsiasi titolo, e di tutti gli altri beni su cui vanta diritto.

In caso di avanzo di gestione annua, le relative somme verranno reimpiegate dall'Associazione esclusivamente al fine di porre in essere attività, nonché perseguire finalità di rilevanza sociale e collettiva, ed in ogni caso al fine di perseguire esclusivamente gli scopi statutari.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge. I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'Associazione non possono chiedere la divisione del fondo comune né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 17 – Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio preventivo è annuale. Esso viene redatto dal Comitato Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci, preventivo e consolidato, sono presentati all'Assemblea dal Presidente con relazione del Comitato Direttivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni socio.

L'esercizio solare corrisponde con l'anno solare.(1 gennaio – 31 dicembre). Il primo bilancio avrà scadenza al 31.12.2021.

Art. 18 – Verbali

Ogni riunione degli organi sociali deve essere verbalizzata da un Segretario, all'uopo nominato dal Presidente dell'organo, che controfirma il verbale e ne dà lettura alla successiva adunanza dell'organo medesimo, che approva il verbale così redatto.

Art. 19 - Collegamenti Internazionali

L'ACBF, con deliberazione del Presidente e della Segreteria Nazionale, può collaborare con enti ed organismi stranieri ovvero internazionali per il raggiungimento dell'oggetto.

Art. 20 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 21 – Scioglimento, cessazione ed estinzione

Il Comitato Direttivo, venuti a mancare i presupposti che hanno dato origine all'Associazione o per altra fondata ragione, può proporre lo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione è pronunciato esclusivamente dall'Assemblea con la maggioranza di 3/4 degli aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma I, del Testo Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, preferibilmente associazioni di consumatori, salva diversa e motivata decisione del Comitato Direttivo.

Art. 22 – Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

Il presente statuto è composto da numero 22 articoli.